

Il passato che non passa: “Eichmann di carta” e repressione penale

1. – È tornato attuale in questi ultimi mesi il tema del negazionismo (termine con il quale si designa la posizione di quanti negano o minimizzano l'esistenza dell'Olocausto e che nulla ha a che fare con il fisiologico revisionismo storico anche quando si giova di un certo scandalismo del politically incorrect : si pensi ai libri di N. Finkelstein e di D. Goldhagen, rispettivamente sull'“industria dell'olocausto” (sulla lobby del dolore, cioè, che è fiorita a fini di sfruttamento economico) e sulla colpa collettiva dei tedeschi, definiti, fin dal titolo, “volenterosi carnefici di Hitler”): il 18 novembre 2005 i quotidiani italiani hanno dato notizia dell'arresto – avvenuto in Austria, sulla base di un mandato di cattura spiccato dalla Procura di Vienna nel 1989 per sospetto reato di “riattivazione della politica nazionalsocialista” – di D. Irving, uno dei nomi più noti della galassia internazionale negazionista. Dopo più di tre mesi di carcere preventivo, Irving è stato condannato dalla Corte di assise di Vienna a tre anni di reclusione (v. quotidiani del 21-2-2006), dopo aver giocato senza successo, durante il dibattimento, la carta del “pentimento”, e aspetterà in prigione il processo di appello. Intanto gli organi d'informazione hanno dato notizia che, a partire dal 9 febbraio di quest'anno si tiene a Mannheim un processo contro un altro noto negazionista – E. Zündel – per incitazione all'odio razziale, propaganda antisemita e neonazista attraverso il suo sito internet, e che presto si terrà – sempre in Austria – un processo contro l'ex senatore del partito liberale (di estrema destra) J. Sudenns, accusato di negazione e minimizzazione della Shoah. Sempre in questi ultimi mesi, il mondo è stato colpito dalle invettive del presidente dell'Iran che ha definito la Shoah una leggenda, un mito che ha permesso al sionismo di tenere sotto ricatto Europa e Stati Uniti.

A rafforzare l'attenzione sul tema ha contribuito anche l'uscita, verso la fine del 2005, nelle librerie italiane di due volumi (B. Bruneteau, *Il secolo dei genocidi*, Bologna, il Mulino, 2005; R.J. Rummel, *Stati assassini*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005) che si occupano dei “democidi” che Stati di ogni ideologia – vere e proprie “thanatocrazie”, fra le quali primeggiano, sul piano quantitativo, quelle d'ispirazione comunista – hanno perpetrato, spesso con postume negazioni (anche di Stato: v., da ultimo, T. Akcam, *Nazionalismo turco e genocidio armeno*, Milano, Guerini & Associati, 2006), in varie parti del pianeta: tanto da potersi ritenere equilibrata la conclusione di U. Herbert, secondo il quale «se da una parte l'Olocausto è specifico in termini di obbiettivi, radicalità, entità e procedure, dall'altra, la sua esecuzione lo rende molto simile, se non a volte persino intercambiabile, ai massacri di cui sono stati vittime altri gruppi»; meglio ancora ci si può rifare a E. Traverso (anche per lui, nonostante la sua specificità, Auschwitz non è storicamente incomparabile), laddove afferma che «molto più che un evento senza precedenti, Auschwitz costituisce una

sintesi unica dei diversi elementi che si trovano in altri crimini o genocidi» (sottolineature dell'A.). Non sono, in altre parole, aggiunge Bruneteau, «l'intensità, né le motivazioni, né le modalità, né il carattere premeditato e "finale" della distruzione messa in atto, anche se sono tutti elementi rilevanti a caratterizzare la violenza nazista, a essere decisivi. È la loro compresenza, quella sorta di tragico compendio di tutti i tipi di violenza possibili presenti nella Shoah che fa del genocidio degli ebrei un evento storico di particolare e unico rilievo nel panorama della violenza novecentesca».

Un'opinione, peraltro, quella dei due storici appena citati, tutt'altro che unanimemente seguita (v., ad esempio, A. Frossard, *Le crime contre l'humanité*, Paris, Laffont, 1987, secondo il quale «le crime contre l'humanité contre Israël avait une dimension métaphysique qui le fait à jamais différent des autres crimes»), rimanendo per molti versi incolmabile la distanza fra le due posizioni estreme, illustrate con particolare chiarezza nella discussione fra M. Broszat (sostenitore della comparabilità) e S. Friedlander (sostenitore dell'unicità), e, su un piano di più complessiva interpretazione storica, fra quella di E. Nolte, che vede in Auschwitz una risposta al Gulag (cronologicamente precedente) e quella di J. Habermas, che denuncia la strumentalità di questa operazione del «nesso causale e della comparazione» dei crimini nazisti rispetto a quelli dei bolscevichi agli occhi dell'opinione pubblica tedesca: nel senso che questo «paradigma del carattere simile» (lo «sterminio totale di un popolo mondiale, è diverso per natura da tutti gli altri genocidi e costituisce esattamente l'immagine rovesciata della tendenza allo sterminio di una classe mondiale da parte dei bolscevichi»: parole e corsivi di E. Nolte) sollecita quell'opinione pubblica a ricreare un rapporto "normale" col proprio passato.

2. – Quel che sicuramente ha di unico la Shoah è di essere stata «perpetrata nel cuore di quell'Europa da sempre considerata il simbolo di una civiltà fatta di valori quali l'umanesimo, la modernità e il progresso. I responsabili di questo crimine provenivano dal Paese che sembrava incarnare maggiormente quella grande cultura ... Inoltre, da una parte la comunità delle vittime era all'origine di quella stessa civiltà; dall'altra, la sua transnazionalità le conferiva un ruolo di mediatore culturale, che dava significato e visibilità al retaggio comune degli europei» (B. Bruneteau).

E unico è pure il dopo Shoah: dal processo di Norimberga all'istituzione dei grandi organismi internazionali vocati alla creazione di un mondo fondato sulla pace e sulla giustizia, dalle costituzioni nazionali alle dichiarazioni internazionali redatte sotto lo shock dell'impensabile, dalla monumentale memoria che si è raccolta intorno ad essa [la cui recente formalizzazione legislativa non ha mancato di suscitare perplessità in chi teme la retorica dell'ufficializzazione imposta dall'alto (G. De Luna)], all'esclusiva particolarità – per arrivare al tema specifico di questo scritto – presente nella legislazione di vari Paesi (v. ultra par. 4) di riconoscere come reato la negazione o la minimizzazione della sua esistenza (anche perché «seul le génocide commis par les nazis contre les Juifs fait l'objet d'une entreprise délibérée, organisée, systématique, monomaniaque, de négation ou de révision. Et seuls, parmi les différentes victimes de génocides, les Juifs sont accusés par les négationnistes d'avoir inventé leur propre génocide et accrédité le mensonge des chambres à gaz, dans le but d'accaparer toute la compassion du monde, de spéculer sur le sentiment de culpabilité ainsi inoculé à l'Occident, pour légitimer du même coup l'imposture que constituerait la création de l'Etat "sioniste" et "les crimes commis contre le peuple palestinien"»: F. Ringelheim, in *Rev. trim. dr. homme*, 1997).

Negazione e minimizzazione che hanno una loro allarmante storia ed estensione geografica.

Quanto alla prima, gli inizi del negazionismo sono comunemente fissati nei primi anni del se-

condo dopoguerra, quando in Francia viene alla luce quello che è stato definito "proto-negazionismo" (F. Germinario, *Estranei alla democrazia*, Pisa, BFS edizioni, 2001), incarnato dall'ex vichista M. Bardèche che pubblica nel 1948 *Nuremberg ou la terre promise* e dall'ex comunista ed ex deportato P. Rassinier (è lui l'autore dell'espressione «l'irritante questione delle camere a gas» ed è a lui che è dedicata la voluminosa monografia di N. Fresco, *Fabrication d'un antisémite*, Paris, Seuil, 1999), che pubblica nel 1950 *Le mensonge d'Ulysse*: già ai suoi albori, dunque, il negazionismo evidenzia la tendenza – che diventerà più esplicita nel corso degli anni, anche a seguito di clamorose "conversioni": si pensi a R. Garaudy, già filosofo ufficiale, di rito staliniano (e in questa veste negatore dei Gulag), del Pcf, condannato nel 1998, sulla base della legge Gayssot (v. supra) per aver pubblicato nel 1996 *Les mythes fondateurs de la politique israélienne*, il cui impianto si regge sulla sinergia fra tesi revisioniste e tesi negazioniste – a far confluire in esso tesi di estrema destra (il suo luogo d'elezione: M. Bardèche, H. Roques, B. Notin) e schegge impazzite di un'improbabile estrema sinistra (S. Thion, P. Guillaume, G. Cohn-Bendit), che ha in *Auschwitz ou le grand alibi* (1960) il primo "classico" e la matrice del suo apparato metodologico. Significativo in tal senso è che negli anni settanta i negazionisti francesi si siano riuniti sotto l'egida della *Vieille Taupe*, dal nome di una libreria gauchiste chiusa nel 1972 e risuscitata nel 1979 quale centro delle edizioni negazioniste di area filonazista, che avevano in R. Faurisson il loro capofila (alcune sue pubblicazioni sono raccolte in C. Saletta (cur.), *Il caso Faurisson e il revisionismo olocaustico*, Genova, Graphos, 1998): si assiste pertanto – come osserva P. Videlier – a «questa paradossale aberrazione: le tesi di Faurisson portate al fonte battesimale di una pretesa "estrema sinistra"».

Proprio su Faurisson, senza dubbio il più noto negazionista francese e fra i più noti sul piano internazionale, conviene fornire qualche ulteriore informazione: a parte la lunga striscia della sua odissea giudiziaria e amministrativa (fu allontanato dall'insegnamento che teneva all'Università di Lione), è con lui che si assiste alla fusione del filone francese con quello statunitense del negazionismo; è lui che con una famosa lettera pubblicata da *Le Monde* del 28 dicembre 1978 a far uscire dalle catacombe in cui era rinchiusa la tematica del negazionismo, immettendola nella scena pubblica francese e dunque – sia pure a livello di minoranze intense – europea, con possibilità di metastasi altrove: in proposito fa riflettere quanto scrive P. Mesnard, *Consciences de la Shoah*, Paris, Kimé, 2000, a proposito delle derive mediatiche che hanno coinvolto il fenomeno negazionista, laddove afferma che esse «reflètent l'état d'organes d'information qui, fabriquant l'événement négationniste dans le même temps qu'ils le dénoncent, se manipulent eux-mêmes bien plus encore qu'ils ne seront jamais manipulés»; ancora centrale appare la figura di Faurisson – come sottolinea V. Pisanty, *L'irritante questione delle camere a gas*, Milano, Bompiani, 1998, – nel riuscire ad allargare la cerchia del pubblico filonegazionista, facendo perdere al negazionismo le tracce più evidenti della sua radice razzista per mascherarsi da paradigma storiografico obbiettivo. Come suggerisce del resto F. Germinario, op. cit., «malgrado i negazionisti abbiano sempre tentato di presentarsi non tanto come una setta di fanatici pubblicisti antisemiti, bensì come una "scuola" di ricerca storica evolutasi nel corso degli anni e politicamente neutrale, l'unica periodizzazione accettabile è data dall'azione di decisivo spartiacque svolta da R. Faurisson alla fine degli anni Settanta», che si fa caposcuola di una storiografia che si pone l'obbiettivo di proporsi non più come una minoritaria storiografia dei vinti, ma di una storiografia per tutti elaborata sine ira ac studio.

Se il primo grande flusso negazionista è francese, il secondo – che gode, sul piano giuridico, del formidabile scudo protettivo del primo emendamento – si afferma negli Stati Uniti, in sostanziale coincidenza con la pubblicazione agli inizi degli anni sessanta del libro di H.E. Barnes, *Blasting the*

Historical Blackout, *Privately printed*, 1962. Di questo filone americano si afferma come capofila A. Butz, che nel 1976 pubblica il “classico” *The Hoax of The Twentieth Century*, Richmond, *Historical Review Press*; suoi strumenti operativi diventano il californiano *Institute for Historical Review* e la rivista da esso pubblicata *Journal of Historical Review*, che diventano, anche grazie all’organizzazione di convegni annuali, gli organi di collegamento internazionale dei più noti negazionisti, fra i quali non manca, ovviamente, il nome di R. Faurisson; i suoi autori più in vista, oltre i già citati, sono W. Carto, A.J. Appo, D.L. Hoggan.

Come nota P. Milza, *Europa estrema*, Roma, Carocci, 2003, è proprio per il tramite di quest’ultimo, autore di *The Myth of the Six Million* (1969) che le posizioni nordamericane trasmissiono in Inghilterra, dove nel 1974 esce un opuscolo di una trentina di pagine (tradotto in italiano nel 1978) di R. Harwood, *Did Six Million Really Die?*, Brighton, *Historical Review Press*, autentico manifesto della corrente negazionista inglese, e acquista notorietà quel D. Irving (sua la definizione di Auschwitz come «Disneyland dei turisti») dal quale questo scritto ha preso le mosse: autodidatta, ma comunque di qualità diversa rispetto al gruppo dei negazionisti, sei anni fa già bollato dal giudice C. Gray della *Royal Court of Justice* di Londra (in una celebre causa civile contro la storica D. Lipstadt e la *Penguin Books Ltd* editrice del suo *Denying the Holocaust* del 1994) come negatore dell’Olocausto, antisemita e razzista che si associa con estremisti di destra che promuovono teorie neonaziste (la storia del processo di primo grado – le cui conclusioni furono confermate nel luglio 2001 in sede di appello – è raccontata da D.D. Guttenplan, *Processo all’Olocausto*, Milano, Corbaccio, 2001).

Ricordato che la pubblicistica negazionista è presente in altri Paesi europei (dalla Germania all’Austria – dove essa assume l’ulteriore significato di servire a scagionare colpevoli e complici dello sterminio – dalla Svizzera al Belgio e al Canada, dalla Svezia all’Olanda), e in altre culture (si va dal negazionismo degli estremisti islamici afro-americani a quello che attecchisce nel mondo arabo sulla base di un esplosivo cortocircuito che salda “fandonia di Auschwitz” alle tensioni medio-orientali, facendo della negazione della Shoah uno strumento della negazione della legittimità dello Stato di Israele), trovando anche in Internet un significativo (e praticamente non controllabile) strumento di proselitismo, resterebbe da dire della situazione in Italia. Qui ci si limita a ricordare che nel nostro Paese il negazionismo fa le sue prime prove nel 1963, con la pubblicazione di un opuscolo di AR di F. Freda (v., in proposito, F. Germinario, op. cit.), e che nel negazionismo nostrano si riscontrano tracce di alcune delle caratteristiche presenti in quello francese: penso alla convergenza di posizioni neonaziste (che hanno in C. Mattogno l’esponente più noto) con posizioni bordighiste (elaborate in particolare da C. Saletta) che trovano nell’editore genovese Graphos lo strumento di saldatura; ma anche alla pretesa di farsi riconoscere credibilità scientifica dalla comunità degli storici, presentandosi con un’aura di neutralità politica, come “scuola” non ideologicamente inquinata, ma scientificamente accreditata.

3. – Per avere una prima idea delle posizioni negazioniste può essere utile prendere le mosse dagli “otto assiomi del negazionismo”, formulati nel 1973 dall’*Institute for Historical Review* e diffusi fra i proseliti che ad essi devono attenersi: 1) la “soluzione finale” consisteva nell’emigrazione e non nello sterminio; 2) non ci furono gassazioni (il famigerato Zyklon B veniva usato per la disinfestazione dai pidocchi); 3) la maggior parte degli ebrei scomparsi emigrarono in USA e in URSS, facendo perdere le loro tracce; 4) i pochi ebrei giustiziati dai nazisti erano criminali sovversivi; 5) la comunità ebraica mondiale perseguita chiunque voglia svolgere un lavoro di ricerca onesta intorno

alla seconda guerra mondiale, per timore che emerga la verità dei fatti; 6) l'onere della prova incombe sugli "sterminazionisti", come sono definiti gli esponenti della storiografia ufficiale; 7) le contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale dimostrano con certezza il carattere menzognero delle loro tesi.

Naturalmente questa scheletrica sintesi (che traggio da un articolo di V. Pisanty pubblicato in *Storia e memoria*, 1998, n. 1) va arricchita da altre prese di posizioni, sulle quali si soffermano i libri di Pisanty, Milza e Vidal-Naquet citati in questo scritto, cui adde M. Ripoli, Ancora sul negazionismo, in *Ragion pratica*, 1999, n. 12: 1) quanto alla cifra delle vittime (un punto sul quale bisogna riconoscere che neppure la storiografia ufficiale è giunta a una stima definitiva), vi sono negazionisti (M. Roeder, ad esempio) secondo i quali non esiste alcun documento serio in base al quale si possa stimare in più di 200.000 il numero degli ebrei morti durante la seconda guerra mondiale. Altri – Rassinier, Butz, Faurisson – si spingono fino al milione, attribuendone però larga parte ai bombardamenti dell'aviazione alleata o comunque a normali azioni di guerra (Faurisson, in particolare, calcola in non più di 50.000 i morti ad Auschwitz, ma per cause diverse dalla gassazione); 2) la Germania nazista non è la maggiore responsabile per lo scoppio del conflitto, ma alle sue radici c'è una "dichiarazione di guerra" rivolta alla Germania nel 1939 dal portavoce dell'organizzazione sionista, Chaim Weizmann, a nome della popolazione ebraica mondiale; 3) essendosi il popolo tedesco e il suo Führer (a proposito del quale non si è mai trovato un documento che attesti l'ordine di sterminio) proposti la missione di difensori dell'Europa contro l'invasione russa è stato legittimo collaborare con loro durante la guerra: questo perché, secondo la posizione negazionista (come sintetizzata da P. Vidal-Naquet, *Les assassins de la mémoire*, Paris, *La Découverte*, 1991) «l'ennemi majeur du genre humaine pendant les années trente et quarante n'est pas l'Allemagne nazie, mais l'Urss de Staline»; 4) gli esiti del processo di Norimberga sono inattendibili, perché non si trattava di un tribunale internazionale in quanto composto dai soli vincitori e perché ha adottato un sistema probatorio opinabile, senza cercare riscontri documentali delle testimonianze; 5) non esistono prove dell'esistenza delle camere a gas (che sarebbero state costruite dai polacchi dopo la fine della guerra) ed esistono invece dimostrazioni dell'impossibilità del loro funzionamento così come è stato descritto; 6) non esistono prove dell'esistenza di fosse crematorie ed esistono invece dimostrazioni dell'impossibilità dell'adozione di tale metodo; 7) il genocidio è un'invenzione della propaganda alleata, principalmente ebraica e particolarmente sionista: il principale risultato della menzogna diffusa dai reduci dei lager sta nell'enorme truffa compiuta dal movimento sionista ai danni della Germania, costretta a pagare i risarcimenti di guerra allo Stato di Israele; 8) gli ebrei meritano doppiamente di essere condannati, essendo gli iniziatori della seconda guerra mondiale nonché gli ispiratori della «più grande macchinazione della storia», sicché lo Stato di Israele avrebbe come suo mito fondatore la «più grande menzogna di tutti i tempi».

Quelle riassunte sono posizioni di area neonazista – ispirate, anche diffondendo la credenza che tutti i principali mezzi d'informazione sono in mano agli ebrei, dall'«idea di un sionismo tentacolare, onnipotente e onnipotente» (V. Pisanty, op. cit.), largamente debitrice verso la tradizione dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion, il famoso falso storico fabbricato in Russia nel 1903 e massicciamente diffuso nel mondo arabo e in quello musulmano – che corrispondono alla «necessaria vocazione negazionista della destra estrema» (F. Germinario, op. cit.), trattandosi di una conditio sine qua non per la loro sopravvivenza politica, che li spinge a «riscrivere una storia che non sia loro sfavorevole e nella quale possano continuare ad esistere» (H. Rousso, *La seconde guerre mondiale dans la mémoire des droites*, in J.F. Sirinelli (cur.), *Histoire des droites en France*, Paris,

Gallimard, 1992); non diversamente – si potrebbe aggiungere – da quello che avviene in Turchia per il negazionismo di Stato a proposito del genocidio del popolo armeno perpetrato nel 1915: il libro di Akcam citato nella prima pagina di questo scritto argomenta nel senso che l'ammissione del genocidio comporterebbe il pericolo di far esplodere i miti fondativi della nuova Repubblica turca, mostrando che quello Stato non è nato dalla lotta anti-imperialista contro le potenze dell'Intesa, ma dalla pulizia etnica delle minoranze armenie e turche.

Tornando alla Shoah, diversa è la prospettiva da cui muovono i negazionisti di area bordigista. Prendendo come punto di riferimento il più noto esponente italiano (C. Saletta), dalle sue pagine – che si ispirano ad affermazioni di Rassinier come quella secondo cui i lager «sono un prodotto del capitalismo non solo nelle loro origini ma anche nel loro funzionamento» – il sistema concentrazionario appare come l'estrema degenerazione di quello capitalistico, a un certo punto sfuggito di mano alle stesse alte gerarchie naziste: in altri termini – come sintetizza F. Germinario – il nazismo era precipitato in un'eterogenesi dei fini, avendo costruito un universo concentrazionario finalizzato allo sfruttamento della forza-lavoro ebraica, ma trasformatosi, in seguito all'andamento sfavorevole del corso della guerra, in un'efficiente macchina di produzione di morte operante contro la volontà dei suoi stessi inventori e gestori, non rispondente – sulla base di un'analisi marxista – alla logica implacabile della valorizzazione capitalistica della forza lavoro.

Affinità elettive si possono del resto riscontrare nel radicalismo di sinistra che alligna in Francia (anarco-comunismo di tendenza trozkista) nel quale – è stato notato – il negazionismo appare come il precipitato di una «singolare mescolanza di anticapitalismo, di antimperialismo, di antirazzismo, di antinazionalismo e di terzomondismo da cui emerge una sola posizione chiara e netta, collante di tutte le altre: l'antisionismo assoluto. In questa atmosfera, l'antifascismo “democratico” e “stalinista” è esplicitamente respinto come un'impostura, a vantaggio di una doppia denuncia della democrazia liberale e delle dittature fascistoidi o stalinoidi» (P.A. Taguieff, *Negazionismo, antigioiaismo, antisionismo*, in *Razzismo & Modernità*, 2001, n. 1).

4. – A fronte dell'apparato di insensate credenze finora delineate i Parlamenti di vari Paesi hanno ritenuto di dover emanare legislazioni penali repressive della sua esternazione e diffusione: come si vedrà, si tratta di leggi simili fra loro, ma non identiche, se non per quel che riguarda il requisito della pubblicità della condotta; per il resto, vi sono Paesi che incriminano la negazione della sola Shoah (Francia, Germania, Belgio) e altri che estendono il reato alla negazione di tutti i genocidi (Israele, Spagna, Portogallo, Svizzera); leggi che richiedono, per la punibilità, l'idoneità a turbare la pace pubblica (quella tedesca) e altre che rinunciano a questa pre-condizione (quella francese e quella belga); leggi che puniscono la sola negazione (Francia) e altre che puniscono anche la minimizzazione grossolana (Belgio, Israele); così come diversi sono gli agganci alla normativa internazionale al fine d'individuare l'area di punibilità (la legge francese fa riferimento all'art. 6 dello Statuto del Tribunale militare di Norimberga, mentre quella belga si rifà all'art. 2 della Convenzione del 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio).

Se è vero poi che a fondamento di ogni negazionismo c'è, esplicito o implicito, un sordido antisemitismo oltre che una demonizzazione del sionismo e dello Stato d'Israele, va detto che le varie legislazioni nazionali traggono, per così dire, impulsi di penalizzazione (E. Fronza, *Profili penalistici del negazionismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1034 ss.) dall'imponente corpus normativo internazionale e sovranazionale – spesso richiamato nei giudizi in tema di negazionismo – che si è accumulato negli ultimi decenni al fine di combattere azioni e idee di stampo razzista (sul punto v.

gli scritti di M. Manetti, in M. Ainis (cur.), *Informazione, potere e libertà*, Torino, Giappichelli, 2005, e in A. Di Giovine (cur.), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2005): si va dalla *Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950* (art. 10) alla *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965* (art. 4); dal *Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966* (art. 20) all'*Azione comune del 15 luglio 1996* adottata dal Consiglio dell'UE, sulla base dell'art. k3 del *Trattato sull'UE*, concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia, nella quale gli Stati membri sono sollecitati (in maniera non vincolante) a reprimere la negazione pubblica dei crimini definiti dall'art. 6 dello *Statuto del Tribunale di Norimberga* «qualora comprenda un comportamento sprezzante e degradante nei confronti di un gruppo di persone definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all'origine nazionale o etnica» (sul punto cfr. più ampiamente, e in senso critico, E. Fronza, op. cit.); per finire con la *risoluzione del Parlamento Europeo del 30 gennaio 1997*, che invita, in occasione dell'Anno europeo sul razzismo, gli Stati membri «a prendere, sulla base dell'art. k1, punto 7, del *Trattato sull'UE*, delle iniziative che permettano di lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, e contro la diffusione di tesi negazioniste, prevedendo o rafforzando le sanzioni e migliorando le possibilità di azioni giudiziarie».

Passando ad esaminare le leggi dei singoli Paesi, non stupisce che il primo Stato che ha emanato norme antinegazioniste sia stato Israele. Con legge dell'8 luglio 1986 si è stabilito che (utilizzo la traduzione inglese predisposta dal Ministro della giustizia israeliano): «a) A person who, in writing or by word of mouth, publishes any statement denying or diminishing the proportions of acts committed in the period of the Nazi regime, which are crimes against the Jewish people or crimes against humanity, with intent to defend the perpetrators of those acts or to express sympathy or identification with them, shall be liable to imprisonment for a term of five years. b) A person who, in writing or by word of mouth, publishes any statement expressing praise or sympathy for or identification with acts done in the period of the Nazi regime, which are crimes against the Jewish people or crimes against humanity, shall be liable to imprisonment for a term of five years».

In ambito europeo, il primo Paese a muoversi nello stesso senso è stata la Francia: la l. n. 90-602 del 13 luglio 1990 (c.d. loi Gayssot, dal nome del deputato comunista proponente), per ragioni di opportunità politica non sottoposta (nonostante l'aspro dibattito parlamentare ed extraparlamentare: lo stesso Chirac votò contro e la *Ligue des droits de l'homme* l'avversò) al vaglio del *Conseil constitutionnel*, stabilisce all'art. 24-bis che «seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'art. 24 ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'art. 23 (e cioè discorsi in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, scritti, disegni, emblemi, immagini, quadri venduti o distribuiti, messi in vendita o esposti in luoghi o riunioni pubbliche o manifesti esposti al pubblico) l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'art. 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'art. 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale».

In Germania (dove vige la distinzione fra negazione pura e semplice dell'Olocausto e negazione qualificata: v. M. Manetti, Art. 21, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-il Foro italiano, 2006, 282), la legge del 28 ottobre 1994 ha modificato l'art. 130 del codice penale, che ora punisce chi pubblicamente o in una riunione approva, nega o minimizza il genocidio nazista nei confronti degli ebrei in maniera idonea a turbare la pace pubblica.

Anche i Paesi iberici hanno novellato i loro codici penali in chiave antinegazionista: in Spagna il nuovo testo del codice penale introdotto con legge organica del 23 novembre 1995 punisce, all'ultimo comma dell'art. 607, «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, (che si riferisce al proposito di distruggere totalmente o parzialmente un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso), o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos»; in Portogallo, con legge 2 settembre 1998, n. 65, è stato introdotto nell'art. 240 del cod. pen. una norma che punisce «chiunque ... diffama o ingiuria una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, colore, origine etnica o nazionale ovvero della loro religione, in particolare mediante la negazione di crimini di guerra, contro la pace e l'umanità».

In Svizzera l'art. 261-bis del codice penale, introdotto con legge del 18 giugno 1995, condanna la negazione o la «minimisation grossière» o il tentativo di giustificazione di un genocidio o gli altri crimini contro l'umanità.

In Austria, con una modifica del 26 febbraio 1992 alla legge costituzionale del 6 febbraio 1947 sull'interdizione del partito nazionalsocialista, si è introdotta la fattispecie della negazione o della grave minimizzazione dei genocidi nazisti (oltreché dell'apprezzamento e/o giustificazione del genocidio o degli altri crimini contro l'umanità compiuti dai nazisti), prevedendo una pena massima di dieci anni, raddoppiabile nei confronti di chi sia giudicato «particolarmente pericoloso». Visto che dall'Austria è venuta la sentenza dalla quale si è preso le mosse, può valer la pena ricordare che proprio in quel paese la dottrina «colloca il divieto di attività di stampo nazista tra i principi supremi dell'ordinamento, ovvero tra le norme che ne caratterizzano in modo programmatico la forma di Stato ... e la giurisprudenza lo eleva a “fondamentale tratto distintivo dell'ordinamento repubblicano”» (M. Malena, Il caso Irving: libertà di pensiero o mistificazione della realtà?, in Quad. cost., 2006, 116).

Quanto al Belgio, infine, la legge 23 marzo 1995 punisce ogni atto che «nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuver le génocide commis par le régime national-socialiste allemand durant la seconde guerre mondiale»: tale legge si richiama all'art. 2 della Convenzione internazionale del 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio, per la definizione, appunto, del genocidio, e all'art. 444 cod. pen. per definire le condizioni di pubblicità che legittimano la repressione penale (riunioni o luoghi pubblici, presenza di più persone, distribuzione e vendita di scritti o immagini ...).

Ricordato che in altri Paesi (Nuova Zelanda, Svezia, Australia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia, Romania ...) sono previste norme penali repressive del negazionismo, si deve, per concludere questa parte dell'esposizione, fare un cenno (oltre al fatto che né in Italia né in Inghilterra esistono norme ad hoc in materia: falli infatti nel nostro Paese – cfr. Notizie verdi del 18-1-1997 – un tentativo da parte del senatore verde A. De Luca d'introdurre la repressione penale del negazionismo, né è andato in porto il proposito di introdurre un reato del genere enunciato da T. Blair durante la campagna elettorale che lo portò alla vittoria del 1997) a una rilevante vicenda svoltasi in Canada (sulla quale vedi M. Prustchi, The Zündel Affair, in A. Davies (cur.), Antisemitism in Canada: History and Interpretation, Waterloo, Ontario, 1992).

L'articolo 181 del codice penale disponeva che «è colpevole di un atto criminale e passibile di una pena fino a due anni chiunque volontariamente pubblica una dichiarazione, una storia o una notizia che egli sa essere falsa e che causa, o è di natura tale da causare, attentato o danno a qualche interesse pubblico»: sulla base di questo articolo era stato condannato il negazionista tedesco E. Zündel per aver diffuso il libello negazionista di R. Harwood prima citato, ma la Corte suprema canadese, con una sentenza emanata nel 1992 a stretta maggioranza (4 a 3: la serrata discussione che si svolse all'interno della Corte è ricostruita da G.A. Beaudoin, L'incitation à la haine et la con-

stitution, paper presentato al XV Congresso dell'Accademia internazionale di diritto comparato, tenuto a Brisbane dal 14 al 20-7-2002) dichiarò incostituzionale tale articolo, in riferimento all'art. 2, lett. b), della Carta dei diritti e delle libertà del 1982, ritenendo che in una società libera e democratica la sua presenza non si giustifica.

5. – L'indirizzo favorevole alla libertà di manifestazione del pensiero che caratterizza la sentenza canadese appena citata appare invero isolato nell'ambito della giurisprudenza nazionale e sovranazionale che si è occupata di negazionismo, in essa prevalendo una spiccata adesione alle ragioni della repressione e al sotteso intento di difendere valori ritenuti irrinunciabili bastioni a presidio delle fondamenta etiche e giuridiche degli assetti democratici usciti dalla catastrofe della seconda guerra mondiale: la rapida sintesi che segue intende solo proporre alcuni leading case, avvertendo che la casistica presa in considerazione dai giudici ordinari ha assunto proporzioni imponenti (si pensi che nella sola Austria – come si legge in *Libération* del 21-2-2006 – negli ultimi sedici anni sono state emanate quasi trecento condanne contro i negazionisti).

Cominciando dalla Corte di Strasburgo, la sentenza che ha coinvolto il nome più celebre è senz'altro quella *Garaudy c. France* del 24 giugno 2003. Nelle parole di M. Levinet (*in Rev. trim. dr. homme*, 2004) la sostanza della questione che la Corte doveva risolvere era la seguente: «est-il possible de faire publier un ouvrage remettant en question le sens du terme "solution finale", le chiffre des victimes de l'Holocauste ou l'existence même des chambres à gaz, et se plaindre de la condamnation pénale subséquente au nom du droit à la liberté d'expression garanti par l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme?». La Corte per rispondere alla domanda, si appoggia – come già aveva fatto nella sentenza *Lehideux c. France* del 23 settembre 1998, con la quale aveva escluso che la libertà di opinione potesse essere esercitata su «faits historiques clairement établis, comme l'Holocauste» – innanzitutto sull'art. 17 della CEDU che stabilisce il divieto di "abuso di diritti" e addebita a *Garaudy* di aver fatto proprie le tesi negazioniste: lo scritto contestato non può in alcun modo essere considerato «un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité», ma si propone «de réhabiliter le régime national-socialiste et, par voie de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes»; il che lo rende incompatibile «avec la démocratie et les droits de l'homme» e contrario ai «valeurs fondamentales de la Convention, telles que les exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix»; pertanto – conclude la Corte – le condanne irrogate dai giudici francesi non tendevano a imporre una censura illegittima della libertà di manifestazione del pensiero, ma «à préserver la paix au sein de la population française».

Del resto la Corte, in casi precedenti (*v. Handyside c. Regno Unito* del 7 dicembre 1976) aveva, sì, affermato, in linea di principio, che «la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction de la population», ma aveva anche ribadito con fermezza, per un verso l'importanza – al fine di valutare la necessità dell'intervento penale – tra fatti e giudizi di valore; per un altro, che il negazionismo contrasta con i principi alla base della Convenzione, quali il pluralismo, la tolleranza, la coesione sociale e lo spirito di apertura, senza i quali non vi è una società democratica.

Quanto alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, le posizioni di principio da essa formulate possono essere così sintetizzate: a) gli scritti negazionisti «vont à l'encontre de valeurs fondamentales de la Convention, telles que l'exprime son Préambule, à savoir la justice et la paix» (*Maraïs c. France* del 24-6-1996) e «ils dénotent une discrimination raciale et religieuse» (*Remer c. R.F.T.* del 6-9-1995); b) le tesi negazioniste si pongono in contrasto con il testo e lo spirito della

Convenzione, in quanto, se fossero ammesse, *contribuirebbero «à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention»* (Marais); c) il negazionismo confuta fatti storicamente accertati, il che esime i tribunali dal prendere in considerazione le offerte di prove degli imputati (Marais); d) anche ammesso che gli scritti dei negazionisti siano di carattere scientifico, le limitazioni poste dal secondo comma dell'art. 10 CEDU non fa distinzione fra scritti scientifici e non (Marais); e) l'«*image déformée de faits historiques*» non può pretendere di beneficiare della garanzia riservata alla manifestazione delle opinioni (X c. R.F.A. del 16-7-1982); f) è vano obiettare che le atrocità di Auschwitz appartengono ormai al solo ambito delle scienze storiche, posto che «*les familles des survivants continuent à avoir droit à une protection de la mémoire de leurs parents*» (T.c. Belgique del 14-7-1983); g) i gruppi che hanno sofferto storicamente una discriminazione hanno diritto a una protezione rinforzata contro la diffamazione senza che questo urti contro l'art. 14 CEDU (X c. R.F.A.).

Degli interventi del Comitato dei diritti umani dell'ONU, merita ricordare quello riguardante il più noto negazionista francese, R. Faurisson: l'ex professore di letteratura dell'Università di Lione, dopo esser stato condannato in patria per il reato di contestazione di crimini contro l'umanità in primo grado e in appello, rinunciò a ricorrere in Cassazione e presentò il 2 gennaio 1995 una comunicazione davanti al Comitato, dichiarandosi vittima di una violazione dei suoi diritti fondamentali quali garantiti dal Patto del 1966. Ma, secondo il Comitato, la condanna dei giudici francesi «*n'a pas porté atteinte à son droit d'exprimer une opinion: le tribunal a condamné M. Faurisson pour avoir attenté aux droits et à la réputation d'autrui*»; inoltre, accogliendo gli argomenti esposti dalla difesa dello Stato francese, secondo la quale la legge Gayssot si colloca nell'ambito della lotta contro il razzismo e l'antisemitismo dei quali la negazione dell'Olocausto è il principale vettore, il Comitato afferma che «*les propos tenus par l'auteur, replacés dans leur contexte intégral, étant de nature à faire naître ou à attiser des sentiments antisémites, la restriction visait à faire respecter le droit de la Communauté juive de ne pas craindre de vivre dans un climat d'antisémitisme*».

Per concludere questo rapido excursus appare utile ricordare quattro importanti sentenze nazionali emanate da supremi organi giurisdizionali.

Nella prima, in ordine di tempo, il Tribunal Constitucional di Madrid, decidendo un recurso de amparo con sent. n. 214 dell'11 novembre 1991 (quattro anni prima, quindi, dell'introduzione nel codice penale spagnolo del reato di negazionismo), pur affermando che «*el requisito constitucional de la veracidad objetiva no opera como límite en el ámbito de las libertades ideológica y de expresión*», ritenne che la falsificazione storica operata con il deliberato proposito di gettare disprezzo su un gruppo etnico e di attivare una discriminazione nei suoi confronti non è coperta dalla garanzia apprestata dall'art. 20 della Costituzione a riguardo della libertà di manifestazione del pensiero, ma viola principi fondamentali quali l'eguaglianza (art. 1) e la dignità della persona (art. 10), e ammise la legittimazione a proporre l'azione di amparo in capo a ciascun componente del gruppo offeso dal convenuto.

Poco più di un anno dopo, la Cassazione francese (nel caso Guionnet deciso con sentenza del 23-2-1993) si è trovata davanti ad un caso non di negazione, ma di minimizzazione dello sterminio degli ebrei, ridotto ad una cifra di soli 125.000 morti nel campo di Auschwitz. L'imputato faceva valere l'argomento che la legge Gayssot punisce la negazione, ma non la minimizzazione dello sterminio; ma la Corte, seguendo le argomentazioni dell'avvocato generale, così dilata l'area di punibilità prevista dalla legge, staccandosi dalla stretta aderenza al dettato normativo: «*attendu que si la contestation du nombre de victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'art. 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 – è questa la legge nella quale la legge Gayssot ha inserito il reato di negazionismo –, la minoration*

outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crime contre l'Humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi».

Qualche mese prima dell'introduzione in Germania del reato specifico riguardante la "menzogna di Auschwitz", e precisamente il 13 aprile 1994, il Bundesverfassungsgericht ha emanato una sentenza (tradotta in italiano in Giur. Cost., 1994) che legittima la repressione del negazionismo sulla base della legislazione allora vigente, quasi a dimostrazione – potremmo dire oggi – della non assoluta necessità dell'introduzione di quel reato ad hoc.

Il Tribunale costituzionale federale muove dalla distinzione fra manifestazione di un'opinione e asserzione di un fatto: pur riconoscendo che tale distinzione può senza dubbio essere difficile da stabilire, il Tribunale afferma che solo l'opinione è tutelata dall'art. 5 del Grundgesetz, mentre l'asserzione di un fatto in senso stretto, per un verso, non costituisce manifestazione di un'opinione, per un altro, se imprecisa, non costituisce un bene meritevole di tutela. Del resto la stessa libertà di opinione non è tutelata senza riserve: in generale essa è soggetta ad una ponderazione fra la sua limitazione e il bene giuridico cui tale limitazione giova; in particolare, quando l'opinione è connessa con l'asserzione di fatti, la meritevolezza della sua tutela può dipendere dalla veridicità delle affermazioni sui fatti posti a fondamento della sua espressione. Sicché, ponendo le tesi negazioniste in essere una grave lesione dei diritti della personalità ed un oltraggio della comunità ebraica, per di più fondate su una menzogna, esse non sono meritevoli di tutela e vanno dunque penalmente sanzionate: per quella comunità – argomenta ulteriormente il Tribunale – fa parte della propria personale autocomprensione, a causa della sorte che toccò al popolo ebreo durante il nazismo, «essere considerati come appartenenti ad un gruppo di persone che si distinguono dalle altre per una particolare sorte, persone nei confronti delle quali sussiste una particolare responsabilità morale di tutti gli altri, e ciò è parte della loro dignità. Il rispetto di questa autocomprensione è per ciascuno di loro una delle garanzie contro il ripetersi di siffatte discriminazioni ed una condizione essenziale per la loro vita nella Repubblica federale. Chi cerca di negare quegli avvenimenti contesta a ciascuno di loro il valore personale al quale essi hanno diritto».

L'ultima sentenza nazionale che si intende prendere in considerazione è quella emessa dalla Cour d'arbitrage il 12 luglio 1996, le cui massime sono state così sintetizzate in Rev. trim. dr. homme, 1997:

«La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Elle n'est toutefois pas absolue.

Des manifestations d'opinions tendant à nier le génocide, à l'approuver, à chercher à le justifier ou le minimiser grossièrement, fournissent un terreau à l'antisémitisme et au racisme et constituent une menace pour une société démocratique, étant donné qu'elles tendent à la réhabilitation de l'idéologie nazie. En ce sens, la loi vise à combattre un phénomène spécifique tendant à déstabiliser la démocratie. En outre, ces manifestations d'opinions sont infamantes et offensantes pour la mémoire des victimes du génocide, pour leurs survivants et en particulier pour le peuple juif lui-même. Ainsi comprise, la loi a pu être considérée comme répondant à un besoin social impérieux.

Il peut être admis que le législateur intervienne de manière répressive lorsqu'un droit fondamental est exercé de manière telle que les principes de base de la société démocratique s'en trouvent menacés et qu'il en résulte un dommage inacceptable pour autrui.

Le respect de l'obligation de neutralité ne saurait impliquer que l'on puisse émettre des opinions ou qu'on doive tenir compte d'opinions telles que celles réprimées par la loi litigieuse et qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation d'autrui et constituent une menace pour la démocratie et compromettent ainsi directement ces droits et libertés».

6. – Prima di affrontare alcune delle problematiche giuridiche emergenti dalla legislazione e dalla giurisprudenza esposte nei due precedenti paragrafi, può essere utile richiamare le posizioni assunte sul tema del negazionismo (e della libertà di manifestazione in genere) da intellettuali non provenienti dal mondo del diritto.

A voler contrapporre i due estremi in proposito, si possono prendere come punti di riferimento una celebre posizione assunta da N. Chomsky (da sempre difensore di un'illimitata libertà di manifestazione del pensiero e che ancora di recente – in *Understanding Power*, New York, The New Press, 2002 – ha censurato le leggi e le sentenze antinegazioniste) e le soddisfatte reazioni di personaggi di spicco in ordine alla recente condanna di Irving richiamata all'inizio di questo scritto.

Il famoso linguista nel 1980 scrisse la prefazione ad un libro di R. Faurisson, *Mémoire en défense*, pubblicato dalla Vieille Taupe, nella quale, dopo aver affermato di conoscere poco gli scritti del negazionista francese e di non avere particolari interpretazioni sui temi da essi trattati, sosteneva che «anche se Faurisson fosse per ipotesi un antisemita scatenato o un filonazista fanatico ..., ciò non avrebbe assolutamente alcuna conseguenza sulla legittimità della difesa dei suoi diritti civili. Anzi, renderebbe la loro difesa ancor più imperativa in quanto, ancora una volta, ed è evidente da anni, se non da secoli, a dover essere più strenuamente difeso, è proprio il diritto ad esprimere le idee più spaventose; è troppo facile difendere la libertà di espressione di coloro che non hanno bisogno di essere difesi» (traduzione tratta da *Il caso Faurisson e il revisionismo olocaustico*, cit.).

Ricordato che sulla scia di Chomsky si sono poste opinioni molto critiche nei confronti della dura condanna a Irving [si va da chi si domanda dove è finito lo spirito tollerante europeo di matrice volterriana (S. Carruba), a chi contrappone i solidi valori di Londra, limitatasi in anni passati ad affibbiare una multa ad Irving, come si fa con un molestatore in stato di ubriachezza, al peso del passato di Vienna, che si è fatta mal consigliare dalla paura dei demoni antidemocratici e antisemiti del proprio recente passato (P. Ignazi), a chi suggerisce alle democrazie liberali di comportarsi come se il confine fra parole – istigazione a parte – e fatti sia sempre netto (A. Sofri), non potendosi considerare un cattivo maestro come “mandante” dei reati che i suoi adepti possono commettere (M. Matteuzzi)], bisogna registrare che di tutt'altro tenore sono, come dicevo, alcuni commenti che si sono letti all'indomani della sentenza di condanna nei confronti di Irving: così E. Zuroff, direttore del centro mondiale per le indagini sui crimini nazisti, premesso che «anche le parole possono essere un delitto», ha sostenuto che i giudici di Vienna hanno fatto benissimo a condannare lo storico inglese; A. Luzzatto, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, ha parlato di una «condanna giusta anche a distanza di tanto tempo», lamentando che in molti Paesi non esiste una legislazione del tipo di quella austriaca o tedesca contro il negazionismo; e lo scrittore israeliano D. Grossman, sottolineata l'importanza della sentenza, ha sostenuto che «nel combattere la negazione del genocidio i giudici di Vienna hanno cercato di evitare il rischio di legittimare il genocidio e di ricreare le premesse per il risorgere dell'ideologia nazista. Le democrazie devono convincersi che in certi casi bisogna battersi per difendersi e difendere i valori essenziali».

Passando alle opinioni degli storici, va ricordato che quelli più impegnati nella lotta contro il negazionismo – fra i tanti è d'obbligo citare P. Vidal-Naquet – partono da una premessa di assoluta intransigenza (che altri – come G. Sabbatucci, in *Corriere della sera* del 31-12-1997 – non condividono, argomentando che «è giunto il momento di rimettere in discussione sia le ragioni degli ortodossi sia quelle dei revisionisti. Fra questi ultimi, ad esempio, potremmo collocare coloro che negano l'Olocausto, come Irving e Faurisson»): la premessa secondo cui bisogna discutere sui negazionisti, ma non coi negazionisti, in quanto sulla Shoah non si contrappongono due scuole stori-

che, ma solo l'alternativa verità-menzogna («chi direbbe che esiste una scuola che sostiene che la Bastiglia è stata presa il 14 luglio 1789 e un'altra che afferma che è stata presa il 15?»: così P. Vidal-Naquet, *Les assassins de la mémoire*, cit.).

Premessa che ovviamente non esclude – come hanno affermato due storici di diversissima estrazione ideologica come E. Nolte e E.J. Hobsbawm – che debba continuare incessante lo scavo sui particolari: da una parte lo storico tedesco sottolinea che le «domande circa l'attendibilità delle testimonianze, della forza probante dei documenti, delle possibilità tecniche di determinati eventi, della credibilità dei dati numerici, dell'importanza del peso delle circostanze sono non solo ammissibili ma scientificamente inevitabili» (E. Nolte, *Controversie*, Milano, Corbaccio, 1999); dall'altra, lo storico inglese afferma che «nessun serio storico negherebbe che ci sono lacune e incertezze – circa fatti, numeri, luoghi, motivi, procedure e molto altro ancora – che circondano la storia del genocidio» (in *la Repubblica* del 28-3-2000). Tanto precisato, occorre dire che gli storici si mostrano in genere molto freddi o decisamente contrari alla repressione penale del negazionismo, con motivazioni che si possono così sintetizzare: non è ammissibile giuridicizzare la storiografia e fare della "verità" storica l'oggetto di sentenze (B. Bongiovanni, al quale bisogna aggiungere gli undici storici che firmarono un appello – pubblicato in *La Stampa* del 1-3-1995 – che denunciava la messa al bando da parte del Ministro dell'interno francese di un libro accusato di negazionismo, episodio che – a giudizio dei firmatari – si inserirebbe «in una tendenza molto preoccupante da tempo in atto in Europa, quella a risolvere i dibattiti storiografici in sede giudiziaria, attraverso inaccettabili interferenze della magistratura e del mondo politico ... nella vita culturale ed accademica di questo o quel Paese»); la condanna a una pena detentiva per le idee espresse non sembra la reazione più matura da parte di una società democratica, in quanto le idee si combattono ma non si arrestano (N. Tranfaglia), non avendo senso che la verità possa essere imposta per legge (P.P. Poggio), la quale è, d'altra parte, uno strumento inidoneo a preservare la memoria dell'Olocausto; condannare opinioni, anche squallide, è in palese contraddizione con i fondamenti delle libertà civili e politiche, imponendo con la forza una verità ufficiale (M. Salvatori); c'è il rischio di creare un'aureola di vittimizzazione intorno ai negazionisti, le cui tesi, finché non si spingono al vero e proprio incitamento razzista, anche se ignobili, vanno tollerate (M. Flores); è di pertinenza degli storici e non del legislatore stabilire la verità storica (riferendosi alla legge tedesca, E. Nolte la definisce come «una legge per ciò che non cade sotto il dominio della legge»), che non può mai ergersi a verità di Stato, se non si vuole fare il gioco dei negazionisti di poter denunciare un complotto contro la verità (P.A. Taguieff, del quale è anche l'affermazione secondo cui «il faut fermement récuser la voie paresseuse par excellence de l'antiracisme, cette fuite en avant consolatrice et désespérée à la fois, qui consiste à s'en remettre à la censure, aux interdits et à la sanction judiciaire. Bref, à l'antiracisme d'Etat. D'un Etat-Tribunal, garant du discours idéologiquement "correct"»); «vivre avec Faurisson?», si domanda P. Vidal-Naquet: sì – egli risponde – perché «toute autre attitude supposerait que nous imposions la vérité historique comme la vérité légale, ce qui est une attitude dangereuse et susceptible d'autres champs d'application». Di fronte agli "Eichmann de papier" non resterebbe dunque che contrapporre altra carta, e cioè combattere le idee perniciose e false esibendo scritti "virtuosi" e veritieri.

7. – Può la legislazione penale antinegazionista ritenersi compatibile con l'ambiente liberaldemocratico nel quale è inserita? Questa è la domanda cui bisogna rispondere prima di concludere questo troppo lungo editoriale.

La domanda a prima vista può apparire presuntuosa a fronte dello schieramento compatto – parlamenti, giudici nazionali, giudici e organismi sovranazionali – che si è fatto promotore di tali norme e le ha legittimate: ma per fortuna almeno nella dottrina giuridica si registra un pluralismo di posizioni che tiene in qualche modo lontano lo spettro del pensiero unico.

Prendendo le mosse dalle posizioni critiche (che trovano la loro base ideale nell'affermazione di J. Rawls, secondo cui la legislazione antinegazionista «violates the initial premise of the partnership conception of democracy»: v. *Two Conceptions of Democracy*, in R. Viale (cur.), *Knowledge and Politics*, Heidelberg, Physica-Verlag, 2001), va detto che esse sono sorrette da cadenze argomentative di indubbio spessore, che provo così a sintetizzare traendole dagli scritti di E. Fronza e di M. Manetti prima citati: a) le norme che incriminano il negazionismo si presentano dubbie sotto il profilo di materialità e si rivelano carenti sul piano dell'offensività, apparendo pertanto incompatibili con il diritto di uno Stato democratico; b) la tutela penale dei reati di negazionismo è collocata in un momento talmente arretrato rispetto al pericolo che è difficile ipotizzare la realizzazione di un evento lesivo, ma posto che il diritto penale non può curarsi delle ideologie se esse non si traducono in un inizio di attività esecutiva del tentativo di una lesione di beni, occorre che i delitti di negazionismo siano strutturati almeno in chiave di pericolo concreto; c) con l'individuare l'ordine pubblico o la pace pubblica come beni offesi non solo si surroga l'assenza di un referente immediato di lesività (in quanto essi non sono messi in pericolo in modo diretto e probabile), ma si utilizzano concetti non neutri, prodotto di valori ideologici; d) è difficile distinguere tra fatto e opinione, accertare la verità oggettiva, storica rispetto a quella legale; e) la lesione dell'onore è difficile da determinare nei confronti di una collettività dai confini indeterminati; f) quella antinegazionista, è una tipica legislazione penale simbolica, strutturata in chiave di amico/nemico, che persegue le persone e non i fatti, così aprendosi a un diritto penale soggettivo privo dell'elemento dell'offesa e allontanandosi dai principi – che devono essere alla base di un diritto penale a vocazione liberaldemocratica – di obbiettivizzazione, sussidiarietà, offensività, tipicità e materialità; g) si tratta, in definitiva, di puri reati d'opinione, di reati di pura condotta senza pericolo di evento.

Non mancano, ovviamente, argomenti che tendono a legittimare la legislazione penale oggetto di questo scritto, muovendo dall'incontestabile premessa che la libertà di manifestazione del pensiero, per quanto essenziale alla vita della democrazia, incontra numerosi e legittimi limiti in nome di valori costituzionalmente protetti: M. Troper, riferendosi in particolare alla legge francese, sostiene che il negazionismo è una forma di istigazione all'odio razziale, che il legislatore punisce – come ogni istigazione – in ragione degli effetti che può produrre, anche se non sempre li produce (v. *Ragion pratica*, 1997, n. 8); M. Ripoli nega che si tratti di reati senza offesa, argomentando che il danno che il negazionismo procura è quello di ledere il diritto dei sopravvissuti a veder riconosciuta l'infamia e a conservare la memoria (v. *Ragion pratica*, 1999, n. 12); G. Cohen-Jonathan afferma che il delirio negazionista costituisce apologia del crimine e provocazione all'odio razziale e all'antisemitismo e va dunque condannato non in nome della menzogna storica, ma per propaganda antisemita e neonazista, dovendosi identificare “tout simplement” negazionismo e incitamento al razzismo (v. *Rev. trim. dr. homme*, 1997); F. Ringelheim osserva che nei reati antinegazionisti è represso, più che la menzogna storica, il discorso antisemita che vi è sotteso, l'attentato alla memoria delle vittime e la messa in pericolo di valori fondamentali della democrazia (v. *Rev. trim. dr. homme*, 1997); J.C. Gayssot (il proponente della legge francese) e C. Lederman insistono sul fatto che la legge non vuole imbavagliare la ricerca storica, ma combattere l'antisemitismo militante di cui il negazionismo è espressione (v. *Le Monde* del 27-6-1996).

Per parte mia, muoverei da una vecchia ma non superata osservazione di un illustre penalista, secondo il quale «senza la comprensione del clima politico e del momento storico nel quale si trova ad operare il sistema legislativo penale non se ne può spiegare completamente il valore, non si può capire la portata della giurisprudenza, non si percepisce il senso delle evoluzioni dottrinali» (G. Bettiol, Il problema penale (1948), ora in Id., Scritti giuridici, Padova, Cedam, 1966).

Si tratta allora di prendere atto che l'orrore e il ripudio del nazismo, dell'antisemitismo e della Shoah costituiscono uno dei pilastri fondanti dell'ordine pubblico ideale della comunità internazionale e dei vari Paesi liberaldemocratici uscito dall'immane tragedia della seconda guerra mondiale: in particolare l'Olocausto è diventato quasi la matrice memoriale, la metafora del ventesimo secolo, impedendo che il passato si decanti in memoria, ma prolungandone la presenza come ossessione del male assoluto.

Da ciò deriva, in positivo, che in quell'ordine pubblico ideale la dignità umana si configura quale valore supercostituzionale, tanto da potersi dire che la sua tutela è il limite [e il fine] delle libertà costituzionali protette (A. Ruggeri, A. Spadaro, Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale, in V. Angiolini (cur.), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1992: le parentesi quadre stanno a segnalare il dissenso di chi scrive rispetto all'approccio funzionalista alle libertà individuali).

Nella sinergia fra questi due poli (orrore nei confronti di disvalori connessi a un recente passato, necessità di costruire un presente in radicale contrapposizione a quel passato) ben si può inquadrare la repressione della "storia" negazionista: argomentando che una concezione liberale e critica del bene giuridico non esclude che ad essere tutelati possano essere anche beni spirituali o istituzionali, anche in questi casi essendo pur sempre colpito un fatto e non un autore (M. Donini, Teoria del reato, Padova, Cedam, 1996); che il negazionismo – in quanto lesivo di beni quali l'onorabilità e il diritto all'identità di un gruppo etnico straziato dalla storia e pericoloso per un valore fondamentale dell'ordine democratico, quale l'antirazzismo – non è un reato senza offesa o di mera disobbedienza, consistendo in un'azione che lede in modo immediato il primo dei beni richiamati e che mette in pericolo astratto il secondo, nel senso che pur mancando (e non essendo richiesto dalle leggi) uno stretto nesso di causalità, non manca quella che è stata definita la "causabilità" (F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, Giuffrè, 1983) della conseguenza dannosa; che in ogni caso non è sconosciuto al diritto penale – anche costituzionalmente orientato – la presa in considerazione di esigenze eccezionali di generalprevenzione anch'esse costituzionalizzate (F. Mantovani, Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuovo codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 1997, 313 ss.) nei confronti dell'offesa a beni primari individuali e collettivi, istituzionali, che può fare entrare in legittima sofferenza principi quali quello di sussidiarietà (ovvero di extrema ratio) nell'utilizzo del diritto penale; che entrando così in gioco il carattere simbolico del diritto penale, va detto che tale simbolismo penale, non può, probabilmente, essere rigettato in toto, sia per l'evidente ragione che è giocoforza riconoscere nei caratteri della sanzione penale un connotato di profonda "stigmatizzazione" di un fatto (A. Manna, Tutela penale della personalità, Bologna, il Mulino, 1993), sia per l'attitudine del diritto penale a sollecitare, più di ogni altro, l'attenzione diffusa per i valori tutelati e la conseguente disapprovazione sociale (I. Ferrara, Riflessioni in tema di offensività in concreto, in Giur. cost., 2000, 3065 ss.).

Argomentazioni, queste, che – se ne è ben coscienti – non pretendono di dissipare del tutto i dubbi e le critiche (non a caso doviziosamente riportati in questo scritto) che la legislazione anti-

negazionista ha suscitato, né tantomeno sottovalutare le posizioni classiche che da Jefferson a Mill a Einaudi hanno valorizzato la dialettica verità/errore (ideali ispiratrici della civilissima norma costituzionale ungherese – richiamata da P. Haberle, Diritto e verità, Torino, Einaudi, 2000 – secondo cui solo la comunità scientifica ha titolo a decidere su questioni riguardanti la verità e il valore scientifico delle ricerche), ma che vogliono piuttosto sollecitare l'attenzione sul tema comunque ineludibile della possibilità (non doverosità, ovviamente) che le democrazie in via eccezionale (e qui l'eccezionalità sta nell'enormità dei valori in gioco) proteggano se stesse pure con lo strumento penale, usato per difendersi – anche con tecniche di anticipazione e a costo di rischiare di far propria una nozione, quale l'ordine pubblico ideale, di assai problematica ambientabilità nel contesto di pluralismo ideologico proprio delle liberaldemocrazie – dall'aggressione (pericolosa, anche se sostanziata in un dire e non in un fare) alle proprie fondamenta etico-giuridiche: riconoscendo peraltro a chi dissente da questa posizione (che ricorda quella del giudice statunitense Learner Hand secondo cui l'eccezionale gravità del male temuto – scontata della sua improbabilità – giustifica tutte le misure necessarie per prevenirlo) il merito di tenere alta la guardia sui rischi fisiologicamente connessi alla streitbare Demokratie.

(Alfonso Di Giovine)